



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

www.comunealassio.it – comune@comune.alassio.sv.it

Settore 4° Tecnico - Servizio 4.2 Ambiente

Divieto di esibire animali di qualsiasi specie allo scopo di suscitare l'altrui pietà durante la pratica dell'accattonaggio e altre disposizioni in materia di maltrattamenti degli animali.

IL SINDACO

Rilevato che sul territorio comunale è in aumento il fenomeno dell'utilizzo di animali allo scopo di raccogliere elemosine o altre utilità facendo leva sulla sensibilità dei cittadini e che gli animali impiegati per questo tipo di attività sono spesso cuccioli o femmine in avanzato stato di gravidanza e che comunque risultano custoditi in condizioni non consone al benessere degli animali, alla tutela della salute pubblica e alla profilassi delle malattie infettive ed infestive;

Considerato che occorre con urgenza prevenire forme di alterazione della salute pubblica, specie per la presenza degli animali con evidenti segni di salute compromessa utilizzati per raccogliere elemosine e/o altre utilità nelle vicinanze di: negozi di alimentari; di somministrazione di alimenti e bevande, nonché nei pressi di luoghi di aggregazione quali: scuole, biblioteche, chiese ecc. che per loro peculiarità possono comportare ampia trasmissione di malattie infettive ed infestive;

Preso atto altresì delle continue segnalazioni di maltrattamenti di animali da parte di persone atte alla pratica dell'accattonaggio;

Vista la Legge 22.11.1993 - n.° 473 Nuove norme contro il maltrattamento degli animali e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 69 T.U.L.P.S. (R.D. 18.6.1931 n.° 773) che **vieta** senza licenza del Sindaco l'esposizione alla pubblica vista di animali al fine di trarne lucro;

Vista la legge 14.8.1991 n.° 281 sulla prevenzione del randagismo e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 13, 18, 19,20 della legge n.° 689/81;

Visti gli art. 83 e successive modifiche del DPR n.320/54 Regolamento Generale di Polizia Veterinaria;

Visto l'art. 727 C.P. (maltrattamenti di animali) come modificato con legge 22.11.1993 n. 473;

Visto il DPR n. 624/82, attuazione della direttiva CEE n. 77489;

Visto il punto 39 del capitolo III dell'allegato al DPR n. 624/82;

Vista la L.R. 22 marzo 2000, n. 23;

Visto l'articolo 7 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli artt. 50 e 54 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000;

ORDINA

- 1) E' fatto assoluto divieto di esibire, durante la pratica dell'accattonaggio, animali con cuccioli lattanti da svezzare o animali comunque in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute o sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti o tenuti in condizioni tali da suscitare l'altrui pietà.
- 2) fatto assoluto divieto di svolgere sul territorio del Comune spettacoli o altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e/o siano contrari alla loro dignità ed al loro rispetto, ivi

compresa la mera esposizione alla pubblica vista degli stessi per suscitare l'altrui pietà durante la pratica dell'accattonaggio e/o per trarne lucro;

- 3) è assolutamente vietata ogni forma di gioco, lotteria o intrattenimento anche in occasione di fiere, mercati, ecc., mediante l'utilizzo di animali ed inoltre nel caso la cui vincita sia costituita da animali vivi;
- 4) è fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e quindi percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici ingiustificati, ivi compreso l'inutile stazionamento in luogo pubblico senza considerare la specie o l'età;
- 5) è fatto assoluto divieto di abbandonare animali sul territorio del Comune;
- 6) è fatto divieto di addestrare cani o altri animali ricorrendo a violenze fisiche o comportamentali. Sono assolutamente vietati i combattimenti fra animali;
- 7) è fatto assoluto divieto di tenere gatti legati;
- 8) le voliere per uccelli, salvo deroghe transitorie per esigenze sanitarie e per mostre ornitologiche, devono avere dimensioni minime superiori all'apertura alare delle specie detenute;
- 9) è vietata la spellatura di animali vivi;
- 10) è vietata l'esposizione degli animali d'affezione nelle vetrine dei negozi o all'esterno degli stessi;
- 11) è vietato costringere alla convivenza, nella stessa gabbia, animali tra loro incompatibili;
- 12) è vietato tenere in isolamento animali che, per esigenza di specie, devono vivere in gruppo;
- 13) è vietata la vendita di pulcini o altri animali colorati artificialmente;
- 14) è vietata la vendita di cuccioli di animali senza le prescritte autorizzazioni e/o licenze in modo anche itinerante sul territorio comunale;
- 15) è vietata la custodia di pesci in acqua insufficiente, povera di ossigeno e a temperatura e ricambio idrico non conformi alle esigenze fisiologiche della specie; Il volume di ciascun acquario non dovrà mai essere inferiore a dieci litri d'acqua;
- 16) è vietato trasportare animali d'affezione in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire la ventilazione nonché l'adeguato apporto idrico;

Quanto sopra disposto vale sull'intero territorio comunale comprensivo delle aree demaniali marittime.

La violazione alla presente ordinanza, fatte salve le responsabilità penali, è punita con la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 con contestuale sequestro amministrativo ex art. 13 e 20 Legge 24.11.1981 n. 689 degli animali impiegati per l'attività di accattonaggio e ricovero degli stessi presso strutture della A.S.L. o altre strutture autorizzate e/o convenzionate dal Comune di Alassio. Altresì è consentito il contestuale sequestro amministrativo ai sensi dell'art.13 e 20 della legge 24.11.1981 n. 689 degli eventuali oggetti, diversi dagli animali di cui sopra, che sono serviti per commettere la violazione e dei proventi frutto dell'attività di accattonaggio vietato dalla presente ordinanza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

DISPONE

L'invio della presente a:

- 1) Comando Polizia Municipale – Alassio

- 2) Commissariato di Pubblica Sicurezza - Alassio
- 3) Comando Stazione Carabinieri – Alassio
- 4) Comando Corpo Forestale dello Stato – Andora
- 5) Comando Tenenza Guardia di Finanza – Albenga
- 6) Comando Polizia Provinciale – Savona
- 7) Azienda Sanitaria Locale n. 2 Savonese – Savona

INFORMA

Che la presente ordinanza entra in vigore immediatamente dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sarà nota mediante la pubblicazione sul sito internet del Comune;

Ogni disposizione contraria alla presente è da intendersi abrogata;

Responsabile del procedimento relativo alla presente ordinanza è il Geom. Luigi Tezel, Funzionario Responsabile del: Servizio 4.2 - Ambiente.

Trattandosi di provvedimento amministrativo a carattere generale, trova applicazione l'art. 13 della legge 07.08.1990 n. 241;

Che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

1. entro 30 giorno dalla data di notifica del presente provvedimento, al Prefetto nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
2. entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, nei termini e nei modi previsti dall'art.2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Dal Palazzo del Comune, 18.11.2011

**IL VICESINDACO
(Luigi SIBELLI)**